SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 941)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 14ª Commissione permanente (Igiene e sanità) della Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio 1980 (V. *Stampato n.* **943**)

presentato dal Ministro della Sanità

(ALTISSIMO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 maggio 1980

Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 292, come modificata dalla legge 20 marzo 1968, n. 419, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La lettera *c*) dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, è sostituita dalla seguente:

« *c*) per i nuovi nati, i quali dovranno essere vaccinati con tre somministrazioni di anatossina tetanica adsorbita, associata ad anatossina difterica di cui la prima al terzo mese di vita, la seconda dopo 6-8 settimane dalla precedente, la terza al decimo-undicesimo mese di vita ».

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Art. 2.

L'articolo 1-*bis* della legge 5 marzo 1963, n. 292, introdotto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 419, è sostituito dal seguente:

« Nei bambini ciascuna dose è eseguita in concomitanza con le somministrazioni di vaccino antidifterico e di vaccino antipoliomielitico orale ».